

Attività delle Istituzioni formative paritarie a. f. 2014/2015 e 2015/2016

Appalto di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione Determinazione n. 107 del 24/05/2018

Appalto di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016: determina di approvazione del capitolato speciale e di affidamento dell'incarico. Impegno di spesa di euro 5.490,00 - esercizio finanziario 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 107 DI DATA 24 Maggio 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Appalto di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016: determina di approvazione del capitolato speciale e di affidamento dell'incarico. Impegno di spesa di euro 5.490,00 - esercizio finanziario 2018

RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 25

L'articolo 36, comma 1, della legge provinciale 7/08/2006, n. 5 e s.m., prevede che, in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro.

Il D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg, recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", dà attuazione delle disposizioni legislative provinciali.

L'art. 32 del Regolamento sopra citato prevede in particolare l'assoggettabilità al controllo, anche a campione, delle attività rendicontate dalle istituzioni formative paritarie. Tale articolo, al comma 4, recita testualmente: "Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima".

Si è ritenuto opportuno, nel rispetto del campione minimo previsto dalla normativa, assoggettare a controllo quattro rendiconti individuati attraverso la modalità di estrazione a campione con riferimento al biennio formativo 2014/2015 e 2015/2016.

Complessivamente sono stati quindi individuati i seguenti rendiconti:

1. 14 rendiconti riferiti ai servizi di formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie presentati negli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016;
2. 6 rendiconti relativi ai percorsi di Alta formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie che si sono conclusi negli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016.

Le operazioni di estrazione risultano da un apposito verbale (ID 312910402 del 5/3/2018), secondo la metodologia di campionamento approvata con determinazione del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 177 del 11/11/2015. Con riferimento agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016, sono stati estratti i seguenti rendiconti:

- pratica 1) OPERA "ARMIDA BARELLI" - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2015/16 - biglietto n. 11 IeFP;
- pratica 2) CFP CENTROMODA CANOSSA - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2014/15 - biglietto n. 6 IeFP;
- pratica 3) CFP G. VERONESI - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2015/16 - biglietto n. 9 IeFP;
- pratica 4) CFP ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI - Alta Formazione Professionale - biglietto n. 1 AFP.

Si è inoltre ritenuto opportuno, considerata anche la possibilità di verificare rendiconti non estratti, di procedere alla verifica parziale di altri quattro rendiconti relativamente a specifici aspetti, preso atto che, a seguito del controllo contabile ai fini dell'erogazione del saldo, è emersa la necessità di approfondimenti da effettuarsi presso la sede dell'Istituzione. Si tratta quindi dell'approfondimento di alcuni specifici aspetti relativamente ai seguenti rendiconti:

RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 25

- pratica 5) UNIVERSITA' POPOLARE TRENINA - verifica delle modalità di contabilizzazione in relazione al conto G953001 - Fondo TFR per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16;
- pratica 6) CFP G. VERONESI - quantificazione dell'importo dei costi promiscui e generali per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16 e verifica della natura dell'utile al 31/8/2016;
- pratica 7) CFP ENAIP TRENINO - verifica delle modalità di registrazione delle entrate per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16;
- pratica 8) "OPERA "ARMIDA BARELLI" - verifica delle modalità di contabilizzazione in relazione alla gestione del conto "Lavori in corso" per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16.

Si è proceduto ad un'indagine di mercato con la richiesta di preventivi di spesa per il servizio di cui sopra a cinque dei Revisori iscritti nel registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenti in provincia di Trento e di Bolzano, valutato che gli attuali carichi di lavoro del personale del Servizio Istruzione e Formazione secondo grado, Università e ricerca non sono compatibili con l'ulteriore assegnazione dell'attività in oggetto.

La Società Audita srl (cod.fisc. 02230530228), con sede a Trento, via della Malvasia 30, a seguito di tale richiesta, ha inviato un preventivo con nota di data 8/4/2018 (prot. Pat n. 206091/2018) per un importo complessivo di euro 4.500,00 (IVA esclusa). Tale preventivo è in linea con quanto previsto con il Programma annuale delle attività per la formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016 - 2016/17 e 2017/18 di cui alla deliberazione n. 1431 del 8/9/2017 e s.m., con particolare riferimento alla spesa programmata per i controlli della documentazione contabile dei rendiconti di spesa nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema formativo, tavola 4.2.1

dell'Allegato 2. Non sono pervenuti altri preventivi.

Si può quindi procedere con l'appalto di servizio di controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione, sulla base di quanto stabilito nel Capitolato allegato al presente provvedimento (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale vengono disciplinate le modalità di svolgimento dell'incarico e le clausole a cui l'appaltatore deve attenersi.

Si ravvisa l'opportunità di procedere ad una trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. per l'affidamento del servizio relativo alle attività di controllo dei rendiconti di spesa di cui sopra.

Si dà infine atto a quanto segue:

- non è ammesso il subappalto, preso atto della natura specialistica della prestazione e tenuto conto che la stazione appaltante non considera il servizio divisibile;
- non è prevista la cauzione definitiva, ai sensi dell'art 31, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs 56/2016;
- la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a euro 5.490,00 onnicomprensivi, verrà imputata al capitolo 255400 del Bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2018;
- l'obbligo di redigere il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza) non trova applicazione, trattandosi di prestazione di carattere intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del d.lgs 81/2008;
- il codice CIG è Z1523AE95A ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il servizio in oggetto non è presente nel sistema Mercurio e non sono attive convenzioni Consip attinenti all'oggetto;
- la presente procedura è avviata nel rispetto sia della normativa in materia di "spending review", di cui alla deliberazione n. 1392/2013 e delle circolari provinciali emanate in materia, sia del RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 25

divieto di "revolving door", ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e nell'impegno da parte del contraente del rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56, si farà fronte alla spesa complessiva pari ad euro 5.490,00 con impegno sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2018 a fronte delle risorse prenotate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1581

di data 21 settembre 2015 (prenotazione fondi n. 2009079-014), in quanto il servizio sarà reso entro il 31/12/2018, salvo proroga;

Tutto ciò premesso **IL DIRIGENTE**

- Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la L.P. 03.04.1997 n. 7 concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Visto l'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
- dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Pedron, dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
- Visti tutti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Capitolato speciale di appalto (allegato A) che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale per il servizio di controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016;

2) di affidare, per i motivi espressi in premessa, un incarico di servizio alla Società Audita srl (cod.fisc. 02230530228) con sede a Trento, via della Malvasia 30, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., secondo le specifiche di cui

al Capitolato approvato al punto 1;

3) di dare atto che l'appaltatore non è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art 31, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs 56/2016;

RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 25

4) di stabilire che la stipulazione del contratto con la Società Audita Srl avvenga mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di stabilire che la prestazione deve concludersi entro il 31/12/2018, con la possibilità di eventuale proroga, come previsto all'art. 7 del Capitolato di cui al punto 1;

6) di disporre che le attività potranno avere inizio nelle more della stipula del contratto e comunque dopo la consegna, da parte della Provincia, della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto disposto all'art. 7 del Capitolato di cui al punto 1. In tale caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del contratto;

7) di dare atto che il codice CIG relativo al contratto oggetto del presente provvedimento è il seguente: Z1523AE95A;

8) di corrispondere alla società Audita srl (cod.fisc. 02230530228) un importo onnicomprensivo pari ad euro 5.490,00 (iva compresa), secondo le modalità specificate all'art. 13 del Capitolato di cui al punto 1;

9) di impegnare, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, l'importo complessivo di euro 5.490,00

sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, a fronte delle risorse prenotate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1581 di data 21 settembre 2015 (prenotazione fondi n. 2009079-014);

10) di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, che verrà inviato in allegato all'incarico di servizio;

11) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPGP 26/03/1998, n. 6-78/Leg;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 5 di 6 SG

Num. prog. 5 di 25

001 Allegato A

Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Laura Pedron RIFERIMENTO : 2018-S116-00177

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 25

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO

SOGLIA COMUNITARIA DI:

CONTROLLO DEI RENDICONTI E DELLA

RELATIVA DOCUMENTAZIONE DELLE

ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE

PARITARIE RELATIVI AGLI ANNI FORMATIVI

2014/2015 E 2015/2016

1

Num. prog. 7 di 25

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....3

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....3

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....	7
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....	7
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	8
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 7 - Durata del contratto.....	9
Art. 8 - Importo del contratto.....	9
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	10
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	11
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 - Subappalto.....	12
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	12
Art. 20 - Sicurezza.....	12
Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	13
Art. 22 - Proprietà dei prodotti.....	13
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 24 - Garanzia definitiva.....	15
Art. 25 - Obblighi assicurativi.....	15
Art. 26 - Penali.....	15
Art. 27 - Risoluzione del contratto.....	16
Art. 28 - Recesso.....	17
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	17
Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 31 - Obblighi in materia di legalità.....	18
Art. 32 - Spese contrattuali.....	18
Art. 33 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	18
Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.....	18
Art. 35 - Norma di chiusura.....	19

2

Num. prog. 8 di 25

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di controllo dei rendiconti e della relativa documentazione concernenti le attività finanziate dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 5/2006 e realizzate dalle Istituzioni formative paritarie relative agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016. I rendiconti sono estratti a campione e/o selezionati a seguito di specifica indicazione del Dirigente competente.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di servizi ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e sono finalizzate al controllo della spesa sostenuta per la realizzazione dei servizi di formazione professionale e dei percorsi di Alta formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie.

3. Nello specifico i rendiconti di spesa oggetto del servizio di controllo di cui al presente capitolato sono i seguenti:

• rendiconti estratti a campione:

a) pratica 1) OPERA "ARMIDA BARELLI" - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2015/16 - biglietto n. 11

IeFP;

b) pratica 2) CFP CENTROMODA CANOSSA - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2014/15 - biglietto n. 6

IeFP;

c) pratica 3) CFP G. VERONESI - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2015/16 - biglietto n. 9

IeFP;

d) pratica 4) CFP ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI - Alta Formazione Professionale - biglietto n. 1 AFP.

• rendiconti sottoposti a specifiche verifiche:

a) pratica 5) UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA - verifica delle modalità di contabilizzazione in relazione al conto G953001 -

Fondo TFR per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16;

b) pratica 6) CFP G. VERONESI - quantificazione dell'importo dei costi promiscui e generali per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16 e verifica della natura dell'utile al 31/8/2016;

c) pratica 7) CFP ENAIP TRENINO - verifica delle modalità di registrazione delle entrate per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16;

d) pratica 8) "OPERA "ARMIDA BARELLI" - verifica delle modalità di contabilizzazione in relazione alla gestione del conto "Lavori in corso" per l'anno formativo 2014/15 e 2015/16.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Istituzione formativa oggetto del controllo, acquisendo dalla stessa tutti i documenti, i dati e le informazioni contabili ed extracontabili necessarie allo svolgimento dei controlli.

3

Num. prog. 9 di 25

2. Nel dettaglio, le attività richieste all'appaltatore in riferimento alle pratiche 1), 2), 3) e 4), sono le seguenti:

a) verifica che la documentazione in originale comprovante gli oneri/costi e i proventi/ricavi sia costituita da fatture o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) verifica che la suddetta documentazione rispetti i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

• sia riferita ad oneri/proventi inerenti alle attività/servizi affidati ai sensi del contratto, ammessi a finanziamento e sostenuti nel rispetto delle disposizioni contrattuali, normative e amministrative provinciali, nazionali e comunitarie;

• sia di competenza del periodo di riferimento e la spesa sia ammissibile;

• sia intestata all'istituzione formativa o sia comunque riconducibile all'attività/servizio affidato;

• sia quietanzata o accompagnata da idoneo titolo giustificativo dell'avvenuto pagamento;

• sia riferita ad oneri imputabili direttamente o indirettamente all'attività; con riferimento agli oneri imputati indirettamente, il controllo deve accertare che i criteri di imputazione siano equi e proporzionali, nonché corrispondenti ai criteri dichiarati nell'ambito della documentazione rendicontale trasmessa alla Provincia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1823 del 26/8/2011, in riferimento all'anno formativo 2014/2015 e dell'art.

11, comma 3, del contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31/8/2015 per l'a.f. 2015/16;

• sia registrata in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi e della prassi contabile più accreditata;

c) con particolare riferimento ai proventi, la verifica deve fra l'altro prevedere: il controllo della correttezza dei proventi indicati a rendiconto relativamente alle quote pagate dagli utenti alle istituzioni formative a titolo di concorso per la partecipazione alle attività formative ed agli esami finali e di abilitazione/idoneità, come definite dai Programmi annuali delle attività per la formazione professionale relativi agli anni 2014/2015 e 2015/2016 e, in generale, la corretta imputazione al rendiconto di altri proventi conseguiti dall'istituzione formativa;

d) controllo incrociato rendiconto-bilancio delle Istituzioni formative paritarie o dei relativi soggetti gestori finalizzato a garantire la legittimità e correttezza delle risultanze rendicontali. Con riferimento alla

separazione contabile operata tra le attività paritarie, le altre attività affidate, e quelle ulteriori eventualmente realizzate dall'istituzione formativa, il controllo è volto ad accertare che le modalità operative di attuazione della stessa non determinino sovracompensazioni illegittime a carico della Provincia.

3. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere verificata a campione secondo metodologia e tecniche di revisione che garantiscano l'effettività, la certezza e l'attendibilità dei controlli, nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 39/2010. Il campione definito 4 Num. prog. 10 di 25

dall'appaltatore nella fase preliminare dell'avvio dei controlli dovrà essere adeguatamente ampliato qualora si riscontrasse la presenza di illegittimità,

da intendersi anche come non conformità rispetto ai criteri di finanziamento provinciali, in modo tale da ridurre il rischio di revisione al di sotto di una soglia considerata accettabile.

4. Nel dettaglio, le attività richieste all'appaltatore in riferimento alle pratiche n. 5), 6), 7), 8) oggetto di controllo, sono invece le seguenti:

- pratica 5) UNIVERSITA' POPOLARE TRENINA - servizi di formazione professionale - anno formativo 2014/15 e 2015/16 - Si chiede di approfondire le modalità di contabilizzazione in relazione alla gestione del conto G953001 - Fondo TFR. In particolare, si chiede di ricostruire le scritture di bilancio del F.do a partire dal 1/9/2014 fino al 31/8/2016 e verificarne la correttezza, sia in riferimento alla quota utilizzata sia accantonata. Si chiede infine di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai Rendiconti presentati alla Provincia;

- pratica 6) CFP G. VERONESI - servizi di formazione professionale - anno formativo 2014/15 e 2015/16 - Si chiede di approfondire le modalità di calcolo adottate per la quantificazione dell'importo dei costi promiscui e generali attribuiti alle attività rientranti nel contratto di servizio e alle altre attività. Si chiede inoltre, in riferimento all'a.f. 2015/16, di verificare la natura dell'utile rappresentato a bilancio di euro 27.789,00 e imputato alle altre attività. Si chiede di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai Rendiconti presentati alla Provincia;

- pratica 7) CFP ENAIP TRENINO - servizi di formazione professionale - anno formativo 2014/15 e 2015/16 - Si chiede di approfondire le modalità di registrazione delle entrate in particolare quelle relative alle quote versate dagli studenti. Si chiede di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai Rendiconti presentati alla Provincia;

- pratica 8) OPERA "ARMIDA BARELLI" - servizi di formazione professionale - anno formativo 2014/15 e 2015/16. Si chiede di approfondire le modalità di contabilizzazione in relazione alla gestione del conto "Lavori in corso". In particolare, si chiede di ricostruire le scritture di bilancio del Conto a partire dal 1/9/2014 e fino al 31/8/2016. Si chiede di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai Rendiconti presentati alla Provincia.

5. Tutti i documenti visionati dovranno essere contrassegnati con un apposito timbro fornito dalla stazione appaltante.

6. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

FASE 1: acquisizione della documentazione e contatto con l'Istituzione formativa paritaria individuata per il controllo Nel corso di tale fase l'appaltatore acquisirà la documentazione amministrativa relativa ai finanziamenti (determinazioni dirigenziali,

deliberazioni della Giunta provinciale, documentazione presentata 5

Num. prog. 11 di 25

dall'Istituzione, ecc.). A tal fine la stazione appaltante trasmetterà per via telematica, contestualmente alla stipula del contratto, la suddetta documentazione all'appaltatore. A seguito dell'esame della stessa, l'appaltatore prenderà contatto con l'Istituzione formativa al fine di organizzare le successive fasi di verifica in loco, renderla edotta circa le modalità del controllo e consentire la predisposizione della documentazione da visionare.

FASE 2: controllo della documentazione, acquisizione e valutazione di eventuali controdeduzioni, redazione del verbale di verifica Nel corso di tale fase l'appaltatore eseguirà i controlli nei termini specificati al successivo art. 7 del presente capitolato speciale. L'appaltatore dovrà opportunamente coinvolgere l'Istituzione formativa acquisendo dalla stessa tutti i dati e le informazioni contabili ed extracontabili necessarie allo svolgimento dei controlli.

A conclusione delle operazioni di verifica l'appaltatore provvederà alla stesura del verbale di cui al successivo comma 7.

Qualora l'esame della documentazione evidenziasse la necessità di effettuare rettifiche al rendiconto controllato, inerenti alla non ammissibilità

di oneri o all'imputabilità di proventi non portati in detrazione, l'appaltatore dovrà rappresentare per iscritto all'istituzione tali esiti ed acquisire le controdeduzioni della stessa, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni per la risposta. L'appaltatore valuterà le controdeduzioni acquisite e redigerà il verbale di verifica di cui al successivo comma 7 del presente articolo, dando atto, fra l'altro, delle eventuali rettifiche, delle motivazioni delle stesse, dell'acquisizione delle controdeduzioni e dell'eventuale non idoneità di queste ultime ai fini dell'ammissibilità delle quote di rendiconto oggetto di contestazione.

7. L'appaltatore è tenuto, per ogni verifica di rendiconto, alla predisposizione di un verbale, sottoscritto dal responsabile della revisione e dal personale incaricato del controllo, di cui al successivo articolo 3, comma 6 del presente capitolato, dai referenti dell'Istituzione formativa paritaria presenti alla verifica nonché dal relativo legale rappresentante, riportante:

- l'attestazione del metodo campionario adottato e l'indicazione del campione controllato, nel caso di applicazione del metodo campionario;
- l'esito finale di tutti i controlli eseguiti con specifico riferimento alle singole prestazioni descritte ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente capitolato speciale;
- il dettaglio delle eventuali rettifiche del rendiconto, inerenti ad oneri non ammissibili o a proventi da imputare, con la relativa motivazione e la valutazione tecnica delle controdeduzioni dell'Istituzione formativa,

come meglio specificato al precedente comma 6, fase 2 del presente articolo.

8. I verbali di verifica dovranno essere presentati ai fini dell'adempimento del contratto alla stazione appaltante - Provincia - Servizio Istruzione e formazione secondo grado, Università e ricerca entro il termine di cui all'art.

7 del presente capitolato.

6

Num. prog. 12 di 25

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio,

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. L'appaltatore, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del diritto di riservatezza, fornirà informazioni riservate esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista e si impegna inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne di cui possa venire al corrente nello svolgimento del proprio incarico.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

5. In particolare, l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato e alla normativa vigente in materia. L'appaltatore risponde nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in analogia all'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m. (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima di contattare l'Istituzione formativa paritaria, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 6, fase 1 del presente capitolato, l'appaltatore trasmette alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Istruzione e formazione secondo grado, Università e ricerca) il nominativo del "responsabile della revisione", di cui all'art. 1, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 39/2010, nonché i nominativi del personale incaricato dello svolgimento del servizio presso le Istituzioni formative. Il personale incaricato dell'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in possesso

dell'idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale.

7. L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia Autonoma di Trento, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, il monitoraggio in itinere dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo 2.

8. L'appaltatore si obbliga ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato speciale.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La stazione appaltante garantisce la messa a disposizione della documentazione amministrativa relativa ai finanziamenti (determinazioni dirigenziali, deliberazioni della Giunta provinciale, documentazione presentata dall'Istituzione, ecc.).

7

Num. prog. 13 di 25

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991,

n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente:

"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) le norme del codice civile;

i) la normativa di settore: la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.

"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e il DPP 1

ottobre 2008, n. 42-149/Leg "Approvazione del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

j) il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

8

Num. prog. 14 di 25

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) la lettera di richiesta di preventivo e i relativi allegati;
- a.3) il preventivo di spesa dell'appaltatore.

2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art.

15, comma 3, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.

50/2016.

Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto o comunque dalla consegna, da parte della stazione appaltante, della documentazione amministrativa di cui alla fase 1 descritta al comma 6, dell'art. 2, esclusi i giorni intercorrenti tra la richiesta delle controdeduzioni e la produzione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 2 e deve concludersi entro il 31/12/2018.

2. L'eventuale richiesta di proroga del termine per l'adempimento, che dovrà

pervenire almeno entro 20 giorni prima del termine di esecuzione,

necessitata da difficoltà oggettive o da cause impreviste connesse con l'espletamento dell'incarico, potrà essere valutata ed eventualmente accolta da parte della stazione appaltante con propria nota.

3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine,

dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore, nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per la realizzazione del servizio è determinato in base al preventivo di spesa presentato.

9

Num. prog. 15 di 25

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione stabilisce l'avvio dell'esecuzione a partire dalla data di cui al comma 1 dell'art.

7.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, su presentazione del verbale di cui all'art. 2, comma 6 e

7

redatto in conformità alle specifiche tecniche ivi previste e di idonea documentazione fiscale, come segue:

- una quota pari al 40% dell'importo di cui all'art. 8 del presente capitolato, previa conclusione della verifica

di tre delle pratiche soggette al controllo e accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità di esecuzione della prestazione;

- il rimanente 60% dell'importo pattuito previa conclusione della verifica di tutte le pratiche estratte.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 60 giorni dalla trasmissione dei verbali di verifica di cui all'art. 2 ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente. In particolare, la fattura elettronica deve riportare i seguenti dati: il codice univoco di sei caratteri (codice IPA) dello Scrivente Servizio (W05601), il codice CIG e il numero di protocollo della lettera di incarico. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento- Servizio Istruzione 10

Num. prog. 16 di 25

e formazione secondo grado, Università e ricerca - via Gilli, 3 TRENTO - CF: 00337460224.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà

chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art.

27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

11

Num. prog. 17 di 25

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della

pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 - Subappalto 1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori 1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto 1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 - Sicurezza 1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

12

Num. prog. 18 di 25

Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore 1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 22 - Proprietà dei prodotti 1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali diritti di terzi e/o vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in

essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità co

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...